

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto oggettivo

### AGEVOLAZIONI

05

AGEVOLAZIONI FISCALI

### LAVORO

06

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

### IMMOBILI

07

LOCAZIONI - Aspetti fiscali - Cedolare secca

**08**

## **Leggi In evidenza**

**09**

## **Scadenze**

# Notizie

Fiscale

## IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Novità del DL 157/2021 (c.d. decreto "antifrodi") - Visto di conformità sulle comunicazioni di opzione e attestazione di congruità delle spese - Decorrenza (risposte Agenzia delle Entrate 22.11.2021)

In merito alle c.d. detrazioni "edilizie", con il DL 11.11.2021 n. [157](#) (c.d. decreto "antifrode"), in vigore dal 12.11.2021, sono state previste:

- modifiche alla disciplina recata dagli [artt. 119](#) e [121](#) del DL 34/2020, che estendono l'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi;
- l'introduzione del nuovo [art. 122-bis](#) del DL 34/2020 recante "*Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi*";
- la specificazione dei poteri dell'Agenzia delle Entrate, ai fini delle successive attività di controllo e di recupero degli importi dovuti non versati.

### **Visto di conformità e congruità delle spese**

Nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione "edilizia" altrimenti spettante, il nuovo co. 1-ter dell'[art. 121](#) del DL 34/2020 dispone che:

- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'[art. 119](#) co. 13-bis del DL 34/2020.

L'obbligo del visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese esteso a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell'[art. 121](#) co. 1 del DL 34/2020, è obbligatorio, in via di principio, per tutte le comunicazioni trasmesse a partire dal 12.11.2021.

In una risposta aggiornata al 22.11.2021, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto "*meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede*", precisando che l'obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione e di attestazione della congruità delle spese non sussiste per i contribuenti che, anteriormente al 12.11.2021, hanno:

- ricevuto le fatture da parte dei fornitori;
- assolto ai relativi pagamenti;
- esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione,

anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la comunicazione non sia stata ancora trasmessa all'Agenzia, quindi, per non essere assoggettati agli obblighi di apporre il visto e di congruità delle spese è necessario che, prima del 12.11.2021, sussistano contestualmente le tre condizioni inerenti il ricevimento delle fatture, il pagamento delle stesse e la stipulazione degli accordi tra cedente e cessionario per cessione/sconto di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, anche per i lavori che sono ancora in corso e che verranno terminati nel 2022.

### **Soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di congruità delle spese**

Nelle risposte dell'Agenzia delle Entrate 22.11.2021 viene precisato che l'[art. 121](#) co. 1-ter del DL 34/2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati "*asseverano la congruità delle spese sostenute*".

I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall'[art. 119](#) co. 13 del DL 34/2020 per gli interventi ammessi al superbonus del 110%, inoltre, possono anche asseverare, per la stessa tipologia di intervento, la congruità delle spese prevista dall'[art. 1](#) del DL 157/2021.

### **Valori massimi di riferimento**

La lett. b) del co. 1-ter dell'[art. 121](#) del DL 34/2020 impone ai tecnici abilitati di "*asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis*", il quale statuisce che "*ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma*

13, lettera a)“, oltre che, per talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti nel prossimo futuro con apposito decreto del Ministro della Transizione ecologica.

Il “decreto di cui al comma 13, lettera a)“ è il DM 6.8.2020 “Requisiti”, il cui allegato A, al punto 13, individua quali prezzari di riferimento quelli regionali e/o quelli DEI.

#### **Superbonus del 110% - Visto di conformità esteso**

Per quanto riguarda il superbonus del 110% di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (già richiesto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ai sensi dell'[art. 121](#) del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l'eccezione delle dichiarazioni:

- precompilate presentate direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate;
- presentate tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Con una risposta del 22.11.2021 dell'Agenzia delle Entrate, è stato precisato che non sussiste l'obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, ma che il visto si rende necessario sulla documentazione che dà diritto al superbonus del 110%. Sembra che detto visto possa essere rilasciato al contribuente in carta semplice dal soggetto ad esso abilitato (lo si evincerebbe dal periodo riguardante la documentazione che deve essere conservata dal contribuente).

Pertanto, una lettura estensiva della risposta dell'Agenzia, non facendo una distinzione tra spese sostenute nel 2020 e spese sostenute nel 2021, parrebbe richiedere il visto di conformità sulla documentazione attestante il superbonus del 110% anche per le spese sostenute dall'1.7.2020. Sul punto si attendono ulteriori precisazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

---

art. 1 DL 11.11.2021 n. 157

art. 119 co. 1 ter DL 19.5.2020 n. 34

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Risposte Agenzia Entrate 22.11.2021

*Il Quotidiano del Commercialista del 13.11.2021 - "Tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie con visto di conformità" - Zanetti - Zeni*

*Il Quotidiano del Commercialista del 17.11.2021 - "Dichiarazioni con superbonus in attesa di chiarimenti" - Zanetti - Zeni*

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2021 - "Per la congruità delle spese per sconto o cessione si può andare oltre i prezzari" - Zanetti - Zeni*

*Scheda n. 636.29 in Agg. 11/2021 - "Detrazioni "edilizie" - Novità del decreto "Antifrode" - Zanetti - Zeni*

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2021 - "Per gli sconti ante ultimazione l'opzione con congruità evisto si presenta a fine lavori" - Zanetti - Zeni*

*Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2021 - "Congruità delle spese problematica per i lavori edilizi con opzione" - Zanetti - Zeni*

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2021 - "Visto di conformità anche per le comunicazioni delle rate residue" -*

---

## **TRIBUTI LOCALI**

**IRAP - Presupposto oggettivo - Compensi percepiti per l'attività di sindaco di società - Esclusione da IRAP - Condizioni (norma di comportamento AIDC n. 215)**

Con la norma di comportamento n. [215](#), l'AIDC affronta la questione dell'assoggettamento ad IRAP dei compensi percepiti per la carica di sindaco e amministratore di società, nell'ipotesi in cui questi siano "attratti" nel rispettivo reddito professionale.

#### **Emolumenti qualificabili come redditi di collaborazione coordinata e continuativa**

Anche se tale aspetto non è ribadito dall'AIDC, pare opportuno ricordare che, in base al combinato disposto degli [artt. 2](#) e [3](#) del DLgs. 446/97, i sindaci (e gli amministratori) di società "non professionisti" non sono soggetti ad IRAP, in quanto gli emolumenti da essi percepiti costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assimilati a quelli di lavoro dipendente (ai sensi dell'[art. 50](#) co. 1 lett. c-bis) del TUIR): si veda la C.M. 4.6.98 n. [141/E](#) (§ 2.2).

### ***Emolumenti attratti nel reddito professionale***

La questione si pone qualora i compensi percepiti da dottori commercialisti od esperti contabili siano "attratti" nell'ambito del reddito professionale.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte (che pare ormai consolidato), nemmeno in tale ipotesi gli emolumenti sono soggetti ad IRAP. In questo caso, infatti, il professionista, anche se fosse altrimenti in possesso di un'"autonoma organizzazione", non se ne avvarrebbe per l'esercizio di tale attività, essendo inserito nella struttura della società (tra le tante, Cass. 19.12.2017 n. [30395](#) e 3.3.2016 n. [4246](#)).

In ogni caso, come ribadito dall'AIDC, la non assoggettabilità ad IRAP degli onorari percepiti per la carica di sindaco è subordinata ad alcune condizioni (nello stesso senso, tra le molte, Cass. 15.11.2021 n. [34176](#) e 17.5.2018 n. [12052](#)):

- la fattura emessa dal professionista deve riferirsi espressamente alla carica di sindaco ricoperta, allo scopo di distinguere tale attività dalle altre rese dal professionista;
- deve essere possibile individuare le diverse componenti del reddito professionale, così da poter verificare i differenti presupposti impositivi.

La posizione della Cassazione contrasta con quella risalente dell'Agenzia delle Entrate (ris. 25.3.2009 n. [78](#)), secondo la quale la sussistenza (o meno) dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP andrebbe verificata in relazione al complesso dell'attività svolta dal professionista. In pratica, i compensi percepiti dal professionista per l'attività di sindaco o amministratore, attratti nel reddito professionale, concorrerebbero, in quanto redditi di lavoro autonomo, alla formazione della base imponibile IRAP.

In ogni caso, alla luce della citata giurisprudenza, tale orientamento appare ormai superato. Comunque, anche uniformandosi ad esso, deve ritenersi che, se il professionista fosse altrimenti sprovvisto di autonoma organizzazione, i proventi ritratti dall'esercizio della professione (ivi inclusi quelli conseguiti dall'attività di sindaco) risulterebbero comunque non soggetti ad IRAP.

### ***Professionisti soci di studi associati***

L'affermazione più interessante della norma di comportamento appare quella in base alla quale, anche nel caso in cui il professionista incaricato della funzione di sindaco sia socio di uno studio associato e questo, per patto interno tra gli associati, provveda a fatturare i compensi per la carica di sindaco per conto del singolo socio, gli onorari incassati dallo studio associato per tale carica non sono soggetti ad IRAP.

Infatti, l'attività di sindaco, anche se ricoperta da un componente di uno studio associato, non può essere ricondotta e confusa con l'attività dall'ente associativo, in quanto le funzioni di controllo e di vigilanza relative all'incarico di sindaco sono sempre esercitate personalmente ed esclusivamente dal professionista incaricato, nominato per le sue capacità professionali, e munito dei necessari requisiti di legge.

Analoga impostazione è stata seguita dall'ordinanza della Corte di Cassazione 10.5.2019 n. [12495](#), secondo la quale le associazioni tra professionisti e gli studi associati non scontano l'IRAP per le attività di amministratore, sindaco e revisore di società eventualmente svolte dai singoli associati.

Perché ciò accada, come rimarcato anche dalla norma di comportamento in commento, è tuttavia necessario che:

- la fattura emessa dall'associazione professionale rechi l'indicazione del nome dell'associato e della carica di sindaco ricoperta, per distinguere tale attività dalle altre rese dall'associazione;
- sia possibile scorporare il compenso (al netto dei costi di diretta imputazione), ascrivibile alla carica di sindaco, dalle restanti attività fatturate dall'associazione, verificando l'esistenza dei requisiti impositivi delle differenti fattispecie;
- il professionista sia in grado di dimostrare di non fruire, per la carica di sindaco, dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione all'associazione.

### ***Estensione del principio agli amministratori e ai componenti degli OdV***

L'AIDC afferma che il medesimo trattamento può essere riservato altresì all'incarico di componente di consiglio di amministrazione e organismo di vigilanza, anch'essi ascrivibili al solo apporto dell'opera personale del professionista.

Non altrettanto può dirsi con riferimento ad altre funzioni che comportano l'ausilio di una struttura autonomamente organizzata.

---

art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Norma di comportamento AIDC novembre 2021 n. 215

*Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2021 - "Niente IRAP per il sindaco anche se socio di studio associato" - Fornero*

*Guide Eutekne - Irap - "Autonoma organizzazione" - Valente G. - Fornero L.*

## AGEVOLAZIONI FISCALI

Regime degli impatriati – Opzione da parte dei contro-esodati - Prolungamento di 5 anni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.11.2021 n. 789)

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti richiesti ai c.d. "contro-esodati" ([art. 2](#) co. 1 della L. 238/2010) per prolungare di ulteriori cinque anni il regime dei c.d. "vecchi" impatriati.

### **Requisiti di accesso al beneficio**

La facoltà è prevista dall'[art. 5](#) co. 2-bis del DL 34/2019, introdotto dall'[art. 1](#) co. 50 della L. 178/2020, il quale stabilisce che, per accedere al beneficio, i soggetti interessati:

- devono essere stati iscritti all'AIRE o essere cittadini di Stati membri dell'Unione europea;
- devono avere trasferito la residenza prima del 30.4.2019 (termine individuato dal provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. [60353](#));
- devono già essere beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.

### **Requisiti per i contro-esodati**

Al riguardo, con la precedente risposta a interpello n. [594/2021](#), l'Agenzia aveva chiarito che:

- in mancanza di limitazioni soggettive, possono esercitare l'opzione i c.d. contro-esodati che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30.4.2019 e che, alla data del 31.12.2019, già beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati;
- risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione di proroga i cittadini italiani non iscritti all'AIRE.

Nel confermare la facoltà di accesso al beneficio anche per i c.d. contro-esodati, la risposta n. [789/2021](#), su parere conforme del MEF (30.4.2021 n. 107594), precisa che l'opzione può essere esercitata anche dai contro-esodati che hanno applicato il regime dei c.d. "vecchi" impatriati dal 2016 o dal 2017 e fino al 2020, in virtù di quanto previsto dall'[art. 16](#) co. 4 del DLgs. 147/2015.

In merito al requisito dell'iscrizione all'AIRE, l'Agenzia richiama le considerazioni per cui:

- l'iscrizione all'AIRE non era un requisito di accesso agli incentivi per i contro-esodati di cui alla L. [238/2010](#), né era un requisito per esercitare l'opzione di cui all'[art. 16](#) co. 4 del DLgs. 147/2015;
- la formulazione normativa del regime dei c.d. vecchi impatriati, come interpretata nella circ. n. [17/2017](#), richiedeva l'iscrizione all'AIRE, "incongruenza" che, tuttavia, è stata sanata dal comma 5-ter dell'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015, mediante il quale il legislatore ha garantito l'accesso al regime anche per i cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dall'1.1.2020; ciò vale, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. [33](#), § 5, anche per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019.

Ciò premesso, la risposta n. [789/2021](#) conclude che i soggetti contro-esodati, iscritti all'AIRE, che al 31.12.2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori "impatriati", possano esercitare l'opzione per la proroga di ulteriori 5 anni del beneficio degli impatriati.

### **Aspetti critici**

Il nuovo documento di prassi si discosta dal precedente (n. 594/2021) in quanto non reca tra le conclusioni l'espressa esclusione dal beneficio dei soggetti non iscritti all'AIRE; tuttavia, con riferimento al caso prospettato, relativo a una persona iscritta all'AIRE per quattro mesi durante la permanenza estera, sembra ricollegare l'ammissibilità del beneficio alla sussistenza di tale requisito formale.

Più coerente con le considerazioni sopra riportate sarebbe stato ammettere la possibilità di prorogare il regime degli impatriati per ulteriori cinque anni anche nei confronti dei contro-esodati non iscritti all'AIRE.

A conferma di tale impostazione, si porrebbe anche quanto precisato, con specifico riferimento ai c.d. contro-esodati, dalla circ. Agenzia delle Entrate n. [14/2012](#) (§ 1.5), richiamata dalla circ. n. [17/2017](#), in base alla quale, in presenza del requisito dell'effettivo svolgimento dell'attività di lavoro o di studio all'estero, l'iscrizione all'AIRE corrispondente al periodo di attività all'estero non assume rilevanza.

In merito al trasferimento della residenza, inoltre, la circ. Agenzia delle Entrate n. [17/2017](#), Parte II, § 2.2, aveva osservato che la L. [238/2010](#) non menziona il requisito della residenza fiscale né l'[art. 2](#) del TUIR; ciò che rileva ai fini dell'agevolazione è il requisito sostanziale dell'effettivo svolgimento all'estero dell'attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere in grado di dimostrare, nonché dell'avvenuto rientro in Italia

per il quale la circolare ammette, quali mezzi di prova, certificati anagrafici, contratti di lavoro, di locazione e utenze.

art. 2 co. 1 L. 30.12.2010 n. 238

art. 5 co. 2 bis DL 30.4.2019 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.11.2021 n. 789

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2021 - "Proroga degli impatriati per i contro-esodati con dubbio AIRE" - Corso*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Alberti P. - Corso L.*

## Lavoro

### PREVIDENZA

**Ammortizzatori sociali - Conversione delle giornate di ferie in Cassa integrazione COVID-19 - Legittimità - Sussistenza (nota INL 23.11.2021 n. 1799)**

Con la nota 23.11.2021 n. [1799](#), l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che la revoca unilaterale delle ferie già concesse, imputando diversamente le ore usufruite alla cassa integrazione e, nello specifico, alla CIG con causale emergenziale COVID-19, non costituisce una condotta datoriale soggetta a sanzione.

#### **Fattispecie oggetto di esame**

L'ipotesi esaminata dall'Ispettorato riguarda la condotta di un datore di lavoro che inizialmente aveva autorizzato i propri dipendenti a usufruire di un periodo di ferie. Successivamente, al momento della compilazione dei cedolini paga, lo stesso datore ha ritenuto unilateralmente di imputare le ore di assenza dei lavoratori non più alle ferie, originariamente concesse, ma direttamente alla cassa integrazione con causale COVID-19.

#### **Disciplina delle ferie**

Il nostro ordinamento, sulla base di quanto disposto dall'[art. 2109](#) c.c. e dall'[art. 10](#) del DLgs. 66/2003, individua 3 periodi di ferie, ossia:

- le 2 settimane maturate nell'anno, da godere entro la fine dello stesso;
- ulteriori 2 settimane, sempre maturate nell'anno, da godersi entro i 18 mesi successivi;
- eventuali giorni di ferie previsti in eccedenza dal contratto collettivo applicato.

In tutti i casi, tuttavia, come ricordato dall'INL, a eccezione della possibilità del lavoratore di richiedere la consecutività delle 2 settimane per quelle da godersi nell'anno di maturazione, spetta al datore di lavoro, nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività imprenditoriale, il potere di determinare la collocazione temporale delle ferie nonché, in alcune ipotesi, di modificarla.

#### **Chiarimenti dell'INL**

Dopo aver premesso che la concessione della CIG COVID-19 non è subordinata all'esaurimento di tutte le ferie maturate e ancora non concesse ai lavoratori, l'INL ricorda che proprio in relazione al potere datoriale di determinare la collocazione temporale delle ferie nonché, in alcune ipotesi, di modificarla, il Ministero del Lavoro si è espresso con l'interpello n. [19/2011](#), ricordando che eventuali deroghe alla fruizione del diritto costituzionalmente garantito ex [art. 36](#) co. 3 Cost. risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità e imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione.

Inoltre, l'Ispettorato ricorda che sempre lo stesso Ministero del Lavoro, con la precedente circ. n. [8/2005](#), aveva chiarito come in merito ai possibili eventi che fanno scattare una deroga al normale godimento delle ferie, possano essere contemplati proprio gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste a una "sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l'espletamento dell'attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione".

Pertanto, si precisa nella nota in commento, la cassa "a zero ore", a differenza di quella con riduzione parziale, non compromette il recupero delle energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie.

#### **Criticità procedurali**

Un'altra questione trattata nella nota riguarda l'eventuale mancata comunicazione formale al lavoratore - da

parte del datore di lavoro - della trasformazione in CIGO COVID-19 di un periodo di ferie preventivamente richiesto e già autorizzato, in violazione dell'[art. 2109](#) co. 3 c.c., ai sensi del quale *“l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”*.

Sul punto, l'Ispettorato osserva che per tale irregolarità non è prevista una sanzione amministrativa nel nostro ordinamento, né si ritiene utile il ricorso al potere di disposizione ex [art. 14](#) del DLgs. 124/2004.

Va infatti considerato che, risultando inalterato il *plafond* di ferie maturate da ciascun lavoratore che potrà quindi fruirne al termine del periodo di CIGO, non sembra evincersi un danno alla cui “riparazione” dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.

---

art. 10 DLgs. 8.4.2003 n. 66

art. 2109 c.c.

art. 36 Costituzione 27.12.1947

Circolare Min. Lavoro 3.3.2005 n. 8

Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 17.6.2011 n. 19

Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 23.11.2021 n. 1799

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2021 - "Le ferie possono essere convertite in CIG COVID-19" - Pagano*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni - CIG - Causale Covid-19" - Bonini P. Guide*

*Eutekne - Lavoro - "Ferie" - Mamone L.*

## Immobili

### LOCAZIONI

[Aspetti fiscali - Cedolare secca - Subentro del nuovo acquirente nel contratto di locazione stipulato con il condominio - Opzione per l'imposta sostitutiva - Ammissibilità \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.11.2021 n. 790\)](#)

Nella risposta ad interpello 24.11.2021 n. [790](#), l'Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità di esprimere l'opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative, di cui all'[art. 3](#) del DLgs. 23/2011, con riferimento a contratti di locazione stipulati con un condominio.

#### **Fattispecie oggetto di interpello**

Nel caso di specie, un contribuente aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente a oggetto un immobile abitativo (classificato catastalmente A/2) già locato al condominio. A seguito della stipula del contratto definitivo, l'acquirente subentrerà nel contratto di locazione e, pertanto, domanda all'Agenzia delle Entrate se potrà esercitare l'opzione per la cedolare secca, tenendo conto che l'immobile, catastalmente classificato A/2, è locato al condominio e destinato ad abitazione principale del custode e della sua famiglia.

#### **Effetti della natura del conduttore sulla cedolare secca**

In proposito, si ricorda che, a norma dell'[art. 3](#) co. 6 del DLgs. 23/2011, la cedolare secca sulle locazioni abitative non si applica *“alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni”*.

Interpretando restrittivamente tale disposizione, l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 1.6.2011 n. [26](#), § 1.2, ha affermato che, per l'accesso all'imposta sostitutiva, è necessario considerare:

- non solo la natura del locatore, che deve essere una persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile ed effettuare la locazione al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni, conseguendone reddito fondiario;

- ma anche l'attività del conduttore, *“restando esclusi dal regime i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti”*.

Tale impostazione è stata ampiamente criticata dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Emilia Romagna n. [1236/7/19](#); C.T. Prov. Bari n. [825/1/19](#); C.T. Reg. Milano n. [754/19/17](#); C.T. Prov. Milano n. [3529/25/15](#) e C.T. Prov. Reggio Emilia n. [470/3/14](#)) che, in particolare, ammette l'accesso alla cedolare

secca anche ove il conduttore sia soggetto societario, rilevando come nella norma non vi sia alcun vincolo relativamente alla natura non imprenditoriale del conduttore.

#### **Configurabilità del condominio come conduttore**

Nel rispondere all'interpello, l'Agenzia delle Entrate in primo luogo ribadisce il sopra citato orientamento, ricordando che, secondo quanto chiarito nella circ. 1.6.2011 n. [26](#), l'opzione per la cedolare secca resta preclusa non solo quando il locatore sia un soggetto che agisce nell'esercizio di un'attività di impresa, arti o professioni, ma anche quando il conduttore agisca nell'esercizio di imprese, arti o professioni (come, ad esempio, nel caso di conduttori imprenditori che locano immobili abitativi da usare a scopo di foresteria).

Tuttavia, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ammette la possibilità di accedere alla cedolare secca, per l'immobile locato al condominio.

Infatti il condominio "costituisce una particolare forma di comunione", che non esercita attività di impresa, di arti o professioni e l'immobile oggetto di locazione è destinato al custode del condominio, che lo utilizza come abitazione principale propria e del suo nucleo familiare.

In questo contesto, secondo l'Amministrazione, l'opzione per la cedolare secca è possibile, purché il locatore sia una persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni e sussistano le altre condizioni agevolative.

#### **Subentro di nuovo proprietario nel contratto di locazione**

Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, posto che il nuovo proprietario subentrerà nel contratto di locazione per effetto del perfezionamento del contratto di acquisto dell'immobile locato, non è necessario stipulare un nuovo contratto di locazione, ma il nuovo locatore/acquirente potrà optare per la cedolare secca presentando il modello RLI entro l'ordinario termine di 30 giorni dalla data del subentro.

---

art. 3 DLgs. 14.3.2011 n. 23

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.11.2021 n. 790

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2021 - "Ammessa la cedolare secca per l'immobile locato al condominio" - Mauro*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cedolare secca" - Mauro A.*

## Leggi in evidenza

### FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 24.9.2021 N. 244683

#### **FISCALE**

**RISCOSSIONE - MODELLO F24 - COMPENSAZIONE - Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione - Disposizioni attuative**

Con l'art. 1 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, sono state emanate disposizioni in materia di:

- accollo del debito d'imposta altrui, ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 27.7.2000 n. 212;
- divieto di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.

In attuazione di tali disposizioni, con il presente provvedimento vengono disciplinate le modalità di:

- esecuzione dell'accollo del debito d'imposta;
- recupero degli importi dovuti;
- irrogazione delle sanzioni in capo all'accollante e all'accollato.

**Presentazione dei modelli F24 contenenti l'accollo**

Chiunque si accoli il debito d'imposta altrui (accollante) procede al relativo pagamento mediante il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento e lo scarto del modello F24.

La delega è parimenti rifiutata (e il modello F24 scartato) qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell'accollante.

**Compilazione del modello F24**

In sede di compilazione del modello F24, nella sezione "Contribuente" devono essere indicati:

- nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale dell'accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale dell'accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell'accollato;
- nel campo "codice identificativo", il codice "80", denominato "Accollante del debito d'imposta", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 6.10.2021 n 59.

Come chiarito dalla suddetta risoluzione:

- il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell'accollante;
- nel caso in cui il pagamento dei debiti d'imposta dell'accollato possa essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest'ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e i crediti compensati.

**Versamenti effettuati in violazione delle modalità di esecuzione dell'accollo**

I versamenti effettuati in violazione delle modalità individuate nel presente provvedimento si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

**Sanzioni per l'accollato**

Per l'accollato, l'omesso pagamento comporta:

- il recupero dell'imposta non versata e degli interessi;
- l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 (di regola il 30%).

L'accollante è coobbligato in solido con l'accollato limitatamente all'imposta non versata e agli interessi.

**Sanzioni per l'accollante**

In caso di accollo tramite compensazione con un credito d'imposta dell'accollante, a quest'ultimo si applica:

- la sanzione di cui all'art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97 (30%), qualora il credito utilizzato sia esistente;
- la sanzione di cui all'art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200%), qualora il credito utilizzato sia inesistente.

**Atto di recupero**

Per la riscossione dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute in caso di violazione, l'Agenzia delle Entrate emette un apposito atto:

- ai sensi dell'art. 1 co. 421 della L. 30.12.2004 n. 311;
- da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24.

## Scadenze della settimana

**28 novembre 2021, Domenica \***

**Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

**30 novembre 2021, Martedì**

### Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

### Cedolare secca sulle locazioni

Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale - Versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per l'anno in corso

### Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

### Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Pensionati con cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo - Presentazione all'INPS della dichiarazione relativa ai redditi conseguiti nell'anno precedente e che si presume di conseguire nell'anno in corso

### Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno in corso

### Contributi INPS e INPGI

Imprese - Termine iniziale per l'invio telematico al Ministero del lavoro dell'istanza di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati entro il 30 novembre o in corso nel secondo semestre anno precedente

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

### Contributi previdenziali

Soggetti in possesso, entro il 31.12.2021, di determinati requisiti - Presentazione telematica all'INPS della domanda per il riconoscimento del diritto ad un'indennità fino alla pensione di vecchiaia (c.d. "APE sociale")

### Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

### Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Professionisti - Versamento secondo acconto del contributo

### Imposta di bollo

Soggetti passivi IVA - Versamento imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre, nonché nei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno se di importo complessivo non superiore a 250,00 euro

### Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

### Imposta sostitutiva del 15% o 5%

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso

### Imposta sostitutiva del 5%

Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso

### Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre

### Imposte dirette

Associazioni e società sportive dilettantistiche con contratti di locazione o concessione - Presentazione telematica, entro le ore 16.00, al Dipartimento per lo Sport della domanda per un apposito contributo a fondo perduto

Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica - Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili

Contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica - Termine per annotare nel registro acquisti ai fini IVA le scritture di chiusura e il valore delle rimanenze

Società di medie dimensioni colpite dalla pandemia, che hanno effettuato aumenti di capitale a pagamento dal 20.5.2020 al 30.6.2021 - Termine per compensare nel modello F24 il credito d'imposta riconosciuto

### Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA - Presentazione in via telematica del quadro VO, in allegato alla dichiarazione dei redditi

### Imposte sostitutive e addizionali

Società di persone e soggetti equiparati - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI 2021

### IRAP

Imprenditori individuali e società di persone commerciali, in contabilità ordinaria - Comunicazione nel modello IRAP 2021 dell'opzione di determinazione della base imponibile in base al bilancio, o la revoca, a decorrere dall'anno in corso

Società di persone e soggetti equiparati - Versamento seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso

Soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 250 milioni di euro, non intermediari finanziari o assicurativi - Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020, senza sanzioni e interessi, per errata applicazione dei limiti comunitari sugli aiuti

Soggetti passivi IRAP, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello IRAP 2021

### IRES

Imprese marittime con esercizio sociale coincidente con l'anno solare - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel modello REDDITI 2021, dell'opzione decennale per la "tonnage tax", o la revoca, a decorrere dal periodo d'imposta in corso

Società o ente consolidante "solare" - Presentazione telematica e in forma autonoma del modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM 2021" relativo all'anno precedente

Soggetti IRES "solari" - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nel modello REDDITI 2021, l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca, a decorrere dall'anno in corso

Soggetti IRES "solari" - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello REDDITI 2021, l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca, a decorrere dall'anno in corso

## **IRES e relative addizionali, IRAP**

Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - Versamento seconda o unica rata di acconto dovuta per l'anno in corso

## **IRES, imposte sostitutive e addizionali**

Soggetti IRES "solari" - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI 2021

## **IRPEF**

Persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - Presentazione della scheda per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF presso un ufficio postale o mediante trasmissione telematica

## **IRPEF e cedolare secca sulle locazioni**

Sostituti d'imposta - Termine per trattenere dagli emolumenti corrisposti la seconda o unica rata dovuta in acconto per l'anno in corso dai dipendenti, pensionati e collaboratori che hanno presentato il modello 730/2021

## **IRPEF e IRAP**

Persone fisiche - Versamento seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso

## **IRPEF e IRES**

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Imprese di autotrasporto di merci - Termine, entro le ore 16, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari, per i previsti contributi (domande presentate dal 1° al 21.6.2021)

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento rata imposte sostitutive rivalutazione beni d'impresa, affrancamento saldo attivo e riallineamento valori, in caso di importi complessivi superiori a 3 milioni di euro

## **IRPEF, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali**

Eredi delle persone decedute entro il 31.7.2021 - Presentazione in via telematica dei modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute entro il 31.7.2021 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

## **IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali**

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" che presentano le dichiarazioni entro il 30.11.2021 - Regolarizzazione infedeli dichiarazioni REDDITI, IRAP e CNM e dei versamenti relativi anni precedenti

## **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali**

Soggetti abilitati alla trasmissione telematica - Trasmissione telematica dei modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021

## **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS**

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

### IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo - Presentazione del modello REDDITI 2021 in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata

### IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI 2021

Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021 - Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI 2021 PF (RT, RM, RS, RW e AC), per dichiarare i previsti dati

### IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi IVA, salvo esoneri - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre

### IVAFE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero - Versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l'anno in corso

### IVIE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili all'estero - Versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l'anno in corso

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile settembre-ottobre

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

### Tassa etica

Persone fisiche, società di persone ed equiparati, soggetti IRES "solari" - Versamento seconda o unica rata di acconto dell'addizionale relativa al materiale pornografico e di incitamento alla violenza, dovuta per l'anno in corso

### Tributi

Contribuenti "solari" - Regolarizzazione delle omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici fiscali o di regimi fiscali opzionali, mediante il versamento della sanzione di 250,00 euro

Soggetti che, entro il 13.11.2018, hanno definito atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 - Termine per versare la tredicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 23.11.2018, hanno definito inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la tredicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018 - Termine per versare l'undicesima rata trimestrale delle somme dovute, con gli interessi legali

Soggetti che, nel mese di novembre 2018, hanno definito avvisi di accertamento o di liquidazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la tredicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione interessi legali

#### Tributi e contributi

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito processi verbali di constatazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare l'undicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

#### Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" e/o al "saldo e stralcio" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nel 2020e nel 2021

### 02 dicembre 2021, Giovedì

#### Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

#### Imposte dirette

Imprese musicali - Termine per l'invio telematico al Ministero della Cultura delle domande di credito d'imposta per la promozione della musica, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020

## Altre scadenze

### 04 dicembre 2021, Sabato \*

#### Contributi INPS

Imprese filiere agricole, pesca e acquacoltura - Presentazione telematica all'INPS della domanda per l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro o lavoratori autonomi, dovuti dall'1.11.2020 al 31.1.2021

### 05 dicembre 2021, Domenica \*

#### Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali

amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di novembre

## 09 dicembre 2021, Giovedì

### Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa che hanno attivato la partita IVA nel 2018 e iniziato l'attività nel 2019, con ricavi fino a 10 milioni - Presentazione telematica all'Agenzia Entrate dell'istanza per il contributo a fondo perduto

## 10 dicembre 2021, Venerdì

### Contributi INPS

Datori di lavoro dei settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo - Presentazione telematica all'INPS della domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico

### Contributi INPS e INPGI

Imprese - Termine finale per l'invio telematico al Ministero del lavoro dell'istanza di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati entro il 30 novembre o in corso nel secondo semestre anno precedente

### Imposte dirette

Associazioni e società sportive dilettantistiche senza contratti di locazione o concessione - Presentazione telematica, entro le ore 16.00, al Dipartimento per lo Sport della domanda per un apposito contributo a fondo perduto

*\* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*